

## *Regole da rispettare per scattare e pubblicare foto o filmati*

**E' importante sapere che la pubblicazione su Facebook di fotografie personali non comporta la cessione dei diritti d'autore, cioè le immagini pubblicate non sono di dominio pubblico ma si ha diritto, in caso di utilizzo illecito ossia non autorizzato da parte di terzi, siano essi privati o giornalisti o programmi televisivi, a un risarcimento per danno morale e patrimoniale per violazione del diritto d'autore in favore di chi le ha pubblicate.**

### **Quali tipi di foto è lecito «postare» su Facebook? Cosa dice la legge.**

In estrema sintesi, lo scopo della legge è quello della tutela sulla raccolta e la diffusione di qualsiasi tipo di informazione sulle persone, quindi anche su ciò che riguarda la **pubblicazione di una foto su Facebook** in cui l'immagine di un cittadino venga diffusa a sua insaputa e **senza il suo consenso**.

*"La legge regola la pubblicazione e non l'acquisizione di foto"*

La pubblicazione di una foto che ritrae **una persona non famosa** (cioè che non sia un attore, una showgirl, un cantante, un politico in un luogo pubblico) **richiede l'autorizzazione** del diretto interessato. A meno che la pubblicazione sia per uso giornalistico, nella foto non ci siano dei minori e non fornisca informazioni che possano ledere il trattamento dei dati sensibili di quella persona (stato di salute, credo religioso, orientamento politico, ecc). Ad esempio: in teoria, **non posso pubblicare su Facebook** una foto che ritrae una persona non famosa mentre prega in chiesa o in una moschea, mentre partecipa al comizio di questo o di quell'altro politico, mentre si trova nella corsia di un ospedale, ecc. Serve l'autorizzazione di quel soggetto anche per **pubblicare una foto su Facebook a fini promozionali**, pubblicitari o di merchandising.

### **Quali foto non posso pubblicare su Facebook?**

Ecco alcuni esempi di **foto che non posso pubblicare su Facebook**:

- un'immagine in cui una persona non famosa sia **riconoscibile e visibile** da un **pubblico indistinto e non controllabile** senza l'autorizzazione del soggetto interessato: è **violazione della privacy**;
- un'immagine che mostra **il volto di un minore**, visibile da un pubblico indistinto e non controllabile, senza **l'autorizzazione dei genitori**;
- un'immagine che ritrae una persona non famosa **isolata dal contesto** e **senza l'autorizzazione** dell'interessato;
- un'immagine che ritrae una persona non famosa anche in una porzione piccola della foto (ripresa da lontano) ma **con il volto riconoscibile** (conta la dimensione logica, non la dimensione fisica).

### **Quali foto posso pubblicare su Facebook?**

Ed ecco, invece, gli esempi delle **foto che posso pubblicare su Facebook** senza chiedere l'autorizzazione di persone estranee:

- l'immagine di una persona non famosa il cui volto è riconoscibile ma **inserito in un contesto** la cui **visione è limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato** (ad esempio visibile da

una cerchia ristretta di amici e non a chiunque visiti la mia pagina). In questo caso si può parlare non di pubblicazione ma di uso privato della foto;

- l'immagine di un **luogo pubblico** o di un **evento** in cui una o più persone siano riconoscibili purché non siano determinanti all'economia della foto, cioè che non siano in primo piano ma **ritratte in modo accidentale** (ad esempio: fotografo il Colosseo e nell'immagine si vedono dei passanti ritratti per caso);
- l'immagine di persone isolate da un contesto ma il cui **volto non è riconoscibile**;
- l'immagine di **una parte del corpo** di un'altra persona **che non sia il volto** (fate voi l'esempio che vi venga in mente). La legge, infatti, tutela la privacy del volto, non di altri dettagli che una persona qualunque non sarebbe in grado di identificare;
- l'immagine di un **minore il cui volto non è riconoscibile**;
- l'immagine la cui pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica su Facebook. Si tratta di finalità di **giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche**.

## Il doppio consenso alla fotografia e alla pubblicazione sul web

Ogni volta che si scatta una fotografia o un filmato, sia essa in un **luogo pubblico o privato**, deve essere richiesto sempre il consenso a tutti coloro che entrano nell'obiettivo (la cosiddetta "liberatoria"). Il consenso non deve essere necessariamente scritto, ma può essere fornito anche con comportamenti inequivocabili come il semplice fatto di mettersi in posa davanti alla fotocamera.

Se l'autore della foto vuole **pubblicare** l'immagine su un social network o blog, piuttosto che su del materiale cartaceo, deve chiedere un secondo e autonomo consenso: quello alla pubblicazione e alla diffusione. [Art. 96 L. n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore). «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93»].

Chi ha autorizzato lo scatto non è detto infatti che autorizzi anche il caricamento dell'immagine su un internet. Anche in questo caso il consenso può essere desunto da comportamenti concludenti come, ad esempio, la condivisione dell'immagine sul proprio profilo Facebook. Se il consenso allo scatto non può più essere revocato (essendo un fatto storico che ormai si è consumato e non torna più indietro), può invece esserlo – in qualsiasi momento e senza termini – quello alla pubblicazione. Così, se inizialmente autorizzo la pubblicazione di una mia immagine su un social network posso poi chiedere che la stessa venga rimossa o oscurata.

## Fotografie di persone

Di regola ogni persona detiene il **diritto sulla propria foto**, il che significa che senza il consenso della persona ritratta le fotografie non possono essere né pubblicate né diffuse. In ambito professionale i fotomodelli ricevono una retribuzione adeguata per le riprese fatte, cedendone i diritti. Il consenso e l'accordo sull'ambito d'uso (la pubblicità per esempio) deve essere messo per iscritto. Nelle fotografie di persone ci sono tuttavia alcune eccezioni. **Non è necessario il consenso esplicito** della persona ritratta se:

- Appare sullo sfondo dell'immagine;
- L'immagine ritrae un gruppo di persone e non una persona specifica in primo piano;
- L'immagine è una testimonianza di eventi importanti e/o ritrae persone importanti della storia contemporanea (politici, attori, sportivi);
- L'immagine è di interesse informativo per la collettività;

- È di grande interesse artistico.

Un caso particolare nel diritto sulla propria foto è dato dalle **foto dei bambini**. Foto di minorenni sono in generale consentite con il consenso della persona ritratta. Se si vogliono pubblicare e diffondere le foto, è tuttavia necessario il consenso dei tutori.

## Fotografie di bambini e minori

Il bambino, non avendo ancora la capacità di decidere in piena autonomia nessun aspetto della propria vita, non può nemmeno esprimere un valido consenso all'uso della sua immagine e alla pubblicazione delle foto o dei video. Occorre, in questi casi, che tu richiedi il **consenso ai genitori** o alle persone che lo rappresentano legalmente: non è necessario il consenso di entrambi i genitori, è sufficiente solo che un genitore esprima la sua volontà. Questo perché la sottoscrizione della liberatoria è un atto di **ordinaria amministrazione**. Anche se ripresi per strada, non si possono pubblicare fotografie in cui i minori siano identificabili e, di conseguenza, dovrà fare in modo di rendere il **volto del bambino irricognoscibile**, sfruttando i mezzi digitali e multimediali a disposizione, come la sfocatura o i pixel.

Dato che la scuola ricopre senza dubbio una notevole importanza nella vita di ogni bambino, è fondamentale sapere che non costituisce violazione del diritto alla riservatezza del minore la realizzazione di foto e/o video durante **recite o saggi scolastici** da parte dei genitori. Infatti in questo caso si tratta di un'ipotesi di realizzazione destinata alla privata consultazione e non alla diffusione. Non così nel caso tu voglia pubblicare del materiale sui **social network**: in questo caso si tratterebbe di diffusione e sarebbe necessario ottenere il consenso del genitore.

A riguardo le sanzioni sono più elevate per via del fatto che si tratta di soggetti indifesi. Anche l'entità del risarcimento del danno riconosciuto al genitore è superiore rispetto a quello che potrebbe scattare per una foto fatta a un adulto senza il suo consenso, e ciò a prescindere dall'eventuale lesione prodotta dallo scatto.

## Fotografie di persone famose

Regole diverse riguardano le **persone famose** come volti dello spettacolo, del cinema, della televisione, politici, scienziati, ecc. Secondo la legge, sono esenti dalla tutela per la privacy le persone famose: filmare un politico a un comizio e poi condividere il video sui *social network* non necessita di alcuna liberatoria. La legge sul punto è chiara: *«Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»* lo stesso articolo, però, afferma anche che *«Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta»*.

Ciò significa, quindi, che è fatto divieto diffondere immagini che possano danneggiare la fama e la considerazione che il pubblico ha di quella persona: si pensi ad esempio ad una nota *star* ripresa mentre è ubriaca. Lo stesso vale per la sua sfera privata o intima: anche quest'ultima non potrà essere oggetto di riprese, poiché in quel momento la persona famosa non intende esser vista da altri.

Quanto detto vale per quasi tutte le *celebrities*, fatta eccezione per alcuni casi in cui il consenso è comunque richiesto. Si tratta di quei eventi nei quali è fatto divieto di riprese: si pensi ai concerti dei cantanti che proibiscono la ripresa dell'evento.

E' possibile quindi fotografarli nel rispetto delle seguenti condizioni:

- lo scatto deve essere effettuato in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico: ad esempio per strada, in un negozio, in un ristorante o in occasione di una manifestazione; non è legale la foto scattata dal paparazzo che sia riuscito a intrufolarsi nell'ufficio del personaggio noto;
- lo scatto non deve recare offesa all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta: ad esempio, è illecita una foto a un personaggio famoso subito dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto.

Rispettando questi limiti la fotografia può anche essere venduta a terzi (è il caso del fotografo che cede i propri scatti alle agenzie).

## Fotografie in occasione di eventi

Non c'è bisogno dell'autorizzazione della persona ritratta nella foto (salvo che si tratti di minorenne) se lo scatto viene eseguito in occasione di avvenimenti, gare sportive, cerimonie di interesse pubblico cui quest'ultima abbia partecipato.

L'evento o la cerimonia debbono svolgersi necessariamente in un **luogo pubblico** o aperto al pubblico: ok scattare foto senza consenso ad inaugurazione di negozi, gare sportive o eventi fashion per strada o in locali; vietato farlo senza consenso durante feste private che si svolgono magari in una abitazione privata o in un altro luogo di privata dimora. Cosa si intende per **luogo pubblico** o **aperto al pubblico**? È «pubblico» un luogo al quale si possa accedere liberamente e senza limitazioni (ad esempio un giardino pubblico, una piazza, una strada) mentre è luogo aperto al pubblico un posto di proprietà privata al quale l'accesso sia consentito secondo le condizioni dettate dal proprietario o dal gestore (ad esempio il cinema, il teatro, il centro commerciale, il bar e via dicendo).

L'evento o la cerimonia pubblica deve essere l'**oggetto della foto** e i suoi partecipanti solamente lo sfondo, e non il contrario! Altrimenti si esce fuori dall'eccezione concessa per gli eventi pubblici e si ritorna alla regola generale di dover chiedere il consenso al ritratto dell'immagine e quello alla pubblicazione. Se una persona fa una foto ad un corteo, i presenti non posso vietare lo scatto. È tuttavia necessario che la persona apparsa sulla foto non sia il vero e proprio soggetto dello scatto e l'evento solo l'occasione, ma viceversa. Non si può sfruttare un'occasione pubblica per scattare foto ai volti delle persone in modo da aggirare la necessità del loro consenso. [Art. 97 L. n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore). «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata»].

## Fotografie per strada

Lo scatto fatto per strada ai passanti senza che vi siano particolari avvenimenti, manifestazioni, feste popolari, ecc. è illegale. E ciò anche se la strada, una piazza o un marciapiede sono luoghi pubblici. Quindi, **non è lecito fotografare le persone per strada** a loro insaputa; tantomeno lo è pubblicare gli scatti su internet. Occorre usare un po' di buon senso e fare in modo che il passante non sia l'**oggetto principale dello scatto**.

Tuttavia anche quando l'intenzione del fotografo non è fotografare il viandante ma il panorama, la via o un palazzo, se una persona entra nello scatto ed è perfettamente riconoscibile va oscurata o cancellata a sua richiesta. Se applicassimo però, alla lettera, questa regola si avrebbe che in nessuna strada o piazza si potrebbe scattare una foto a meno che non sia completamente deserta, il che è ovviamente impossibile. Allora, per non commettere un illecito è sufficiente che i passanti non siano riconoscibili o, quantomeno, non siano l'oggetto principale della fotografia. Se una persona vuol scattare una foto a una strada cittadina non può chiedere a tutti i passanti di andare via, ma ben può fare lo scatto; non

potrebbe però farlo se l'oggetto principale della sua foto è proprio il passante, magari mentre acquista la frutta al mercato o esce da un negozio con le buste dello shopping.

Ricapitolando, anche quando le persone, presenziando ad un evento pubblico (politico, sportivo, ecc.), rinunciano in parte al loro diritto alla *privacy*, per filmarle e diffondere il video sarebbe comunque necessario il loro consenso scritto. Questo ostacolo, tuttavia, può essere facilmente superato facendo solo rapide panoramiche sulla folla, senza soffermarsi sui primi piani (altrimenti occorrerebbe la liberatoria della persona singolarmente inquadrata); oppure, editando l'immagine e rendendo non riconoscibili le persone.

## Fotografie di situazioni imbarazzanti

La foto è ancor più vietata quando mette in imbarazzo il soggetto immortalato, anche se lo scopo è umanitario, di sensibilizzazione della società o di denuncia. Tanto per fare un esempio, secondo la Cassazione [Cass. sent. n. 3721/2012.], pubblicare la foto di un mendicante, senza la sua autorizzazione, costituisce reato di diffamazione. La coscienza comune, infatti, pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della cosiddetta scala sociale e, pertanto, è naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la carità si senta mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità. Dunque, l'eventuale pubblicazione della sua immagine sarebbe per lui fonte di una sicura diffamazione.

La Corte ha poi dato un suggerimento ai fotografi: quando le esigenze di cronaca impongono la pubblicazione di immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni su cui grava un pesante **pregiudizio** della collettività, è necessario sgranare la foto o coprire il volto della persona ritratta per renderla non identificabile. Ciò al fine di evitare che si crei un preciso collegamento tra il fenomeno in generale e la persona fisica, evitando per quest'ultima il conseguente disonore sociale.

## Si può fotografare la polizia o i carabinieri?

È lecito fotografare un poliziotto o un carabiniere o qualsiasi altro pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (si pensi, ad esempio, alla volante della municipale impegnata nelle operazioni di rilevamento della velocità tramite autovelox, le forze militari durante una parata, i poliziotti in un posto di blocco, i carabinieri mentre arrestano qualcuno). L'importante è che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio. Lo stesso dicasi per qualsiasi altro pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni: ad esempio un controllore dell'autobus mentre verifica i biglietti dei passeggeri. Nello stesso tempo non è possibile fotografare tali soggetti quando sono in borghese, ossia fuori dall'esercizio delle proprie funzioni.

## Targa delle auto

Il numero di **targa** di un autoveicolo è un **dato personale** e, in quanto tale, non può essere **pubblicato** o altrimenti **diffuso** da privati senza il **consenso** espresso del titolare, anche nel caso in cui il fine sia quello di denunciare il fatto illecito altrui.

Il Codice della privacy definisce infatti come "dato personale" «*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione*». Dato personale è quindi non soltanto l'informazione che identifica direttamente una persona (come ad es. il nome o l'immagine), bensì anche qualunque altro elemento informativo che sia riferibile ad una **identità personale** e che consenta, anche indirettamente (ad es. attraverso un *database*), di risalirvi, proprio come accade con le targhe degli autoveicoli. È pertanto necessario provvedere, prima della pubblicazione, all'**occultamento** di ogni dato personale (targa, ritratti di persone ecc.).

## Fotografie e immagini di prodotti

In questo caso vale la regola secondo la quale le foto della merce e dei prodotti in vendita possono essere pubblicate e realizzate senza consenso esplicito dei produttori. La fotografia creata, però, rappresenta un'opera protetta. Il fotografo, e anche il gestore del negozio, detiene sempre il copyright delle immagini. Le immagini di prodotti di terzi sono soggette al copyright e possono essere pubblicate solo dietro consenso. Se il produttore stesso mette a disposizione le foto del prodotto, dovrebbero essere messe per iscritto le condizioni che ne regolano l'utilizzo.

## Fotografie di opere protette

Il diritto d'autore tutela tutte le opere, siano esse dipinti e installazioni ma anche borse o oggetti d'arredamento. A questo proposito è importante distinguere se questi soggetti valgono come motivo principale o sono presenti sulla fotografia come elemento non rilevante. Se questo è il caso, in qualità di fotografo non si infrange alcun diritto d'autore.

## Che cosa rischio se pubblico una foto vietata su Facebook

Chi cade in questa tentazione commette un vero e proprio **illecito civile**. La persona ritratta a sua insaputa che si vede sul profilo Facebook altrui senza il suo consenso può chiedere al Tribunale di ordinare all'autore della pubblicazione o all'utente della pagina la **rimozione immediata** delle immagini o dei video. Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un **danno**, anche **morale**, a chi vi è ritratto, questi può chiederne il **risarcimento**. Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai **genitori**, dal **coniuge** o dai **figli** della persona ritratta.

**Il reato di diffamazione** Se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la **reputazione** di chi vi è ritratto, chi l'ha pubblicata su Facebook, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di **diffamazione** aggravata [Art. 595 cod. pen.] e rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro.

## Il reato di trattamento illecito di dati

Chiunque pubblica su Facebook immagini altrui senza consenso per trarne un **profitto** per sé o per altri, o per recare ad altri un **danno**, risponde del reato di **trattamento illecito di dati** [Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003], punito con la reclusione fino a 3 anni.

## Facebook e privacy

Con l'entrata in vigore del Regolamento sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (Gdpr), Facebook ha dovuto adeguare i suoi standard di sicurezza per garantire la privacy degli utenti. Attraverso le nuove regole, il social network intende fornire agli utenti un **maggiore controllo** sul modo in cui le loro informazioni personali verranno archiviate e utilizzate online, assicurando multe molto salate, che potranno arrivare fino al 4% del fatturato globale delle imprese che violeranno queste regole. Con l'adeguamento alla nuova normativa, Facebook vuole fornire tutela soprattutto agli utenti più giovani, che consente una maggior protezione dei loro profili. I ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni, così, possono accedere ad una versione meno personalizzata del social, con la possibilità di compiere azioni limitate, molte delle quali necessiteranno del consenso dei genitori o di un tutore. Facebook ha messo anche una soglia di età per concedere l'iscrizione, che è pari ai **13 anni di età**, anche se i ragazzi più giovani hanno, in passato, già saputo aggirare le limitazioni imposte dai social.